

Unito, e quindi modificarle, per mezzo della legislazione». In altri termini, «le corti del Regno Unito non hanno alcun potere di applicare diritti ed obblighi patrizi su richiesta di un governo sovrano o di un individuo privato» ad eccezione del «caso in cui un trattato venga incorporato nell'ordinamento giuridico del Regno Unito attraverso una legge». A tale proposito, la Corte ha rilevato che «nessuna parte del Sesto Accordo Internazionale sullo Stagno» (A.I.S. 6) o «dell'Accordo di sede è stata incorporata nelle leggi del Regno Unito» però «il *Tin Council (Immunities and Privileges) Order 1972* (S.I. 1972, n. 120), emanato ai sensi dell'*International Organizations Act 1968*» ha stabilito «all'articolo 5 che «il Consiglio avrà le capacità di una persona giuridica»» (pp. 676-677).

La Corte ha poi respinto «i quattro argomenti alternativi addotti dagli appellanti» — indicati nel corso del procedimento «come difese A, B (1), B (2) e C» — per confortare l'opinione «secondo cui gli Stati membri sarebbero responsabili per i debiti del C.I.S.». «La difesa A» si era basata «sul fatto che l'*Order* del 1972 non rendeva il C.I.S. un ente giuridico autonomo» essendosi limitato a conferirgli «soltanto le capacità di una persona giuridica» con la conseguenza che «secondo le leggi del Regno Unito il C.I.S. non aveva alcuna esistenza separata come entità giuridica da quella dei suoi membri» e «i contratti conclusi a nome del C.I.S. sarebbero contratti degli Stati membri». A giudizio della Corte, non solo «il Governo del Regno Unito aveva concorso, attraverso un trattato, alla creazione del C.I.S. come organizzazione internazionale» ma il Parlamento «al fine di dotare il C.I.S. della personalità giuridica nel Regno Unito in conformità del trattato... aveva conferito al C.I.S. le capacità di una persona giuridica». Ne derivava pertanto che «l'*Order* del 1972 ha dato vita ad un'entità che deve essere riconosciuta dalle corti del Regno Unito come una persona giuridica distinta in diritto dai suoi membri» e in quanto tale «capace di concludere contratti a titolo autonomo». In breve, «il C.I.S. è una persona giuridica separata, distinta dai suoi membri» (pp. 677-678).

La «difesa B (1)» invece «accetta che il C.I.S. goda di un'esistenza giuridica separata da quella dei suoi membri» obiettando «che un contratto concluso dal C.I.S. comporti una responsabilità diretta concorrente o sussidiaria a carico dei suoi membri considerati come persona giuridica» e quindi «gli Stati membri non sarebbe stato formalmente costituito come persona giuridica» e quindi «gli Stati membri sono responsabili in concorso tra loro». Sul punto, la Corte ha evidenziato che esiste «un'ampia giurisprudenza a favore del principio generale che in Inghilterra nessuno è responsabile per un contratto se non le parti del contratto stesso» e nella specie «le uniche parti dei contratti tra gli appellanti e il C.I.S. erano gli appellanti e il C.I.S.» per cui «gli Stati membri non sono responsabili per i debiti del C.I.S. in quanto... non sono parti dei contratti del C.I.S.». Certamente, «il Parlamento... può prevedere che i membri di una persona giuridica sopportino la responsabilità» oppure «siano tenuti a contribuire direttamente o indirettamente al pagamento dei debiti di essa»; ma «la mancanza di una disposizione parlamentare espressa un contratto concluso dal C.I.S. non comporta una qualsivoglia responsabilità di una qualsivoglia persona che non sia stata parte del contratto» (p. 679).

In base alla «difesa B (2)», era stata sostenuta l'esistenza di «una regola di diritto internazionale» volta ad imporre «agli Stati sovrani, membri di un'organizzazione internazionale, una responsabilità congiunta e solidale per il mancato pagamento da parte dell'organizzazione dei suoi debiti» tranne nel caso in cui «il trattato istitutivo dell'organizzazione internazionale non escluda chiaramente ogni responsabilità dei membri». Nondimeno, secondo la Corte, «non è stata prodotta alcuna plausibile prova dell'esistenza di tale regola

di diritto internazionale». Peraltro, «se esistesse una regola di diritto internazionale» di siffatta natura, tale «regola... potrebbe essere applicata soltanto nell'ordinamento internazionale». Gli stessi ricorrenti, pur sostenendo che «l'asserita regola di diritto internazionale debba implicare e includere un diritto di contribuzione» in base al quale «se uno Stato membro onora i debiti del C.I.S. gli altri Stati membri sarebbero tenuti a condividere tale onere», riconoscono che «questo diritto alla contribuzione possa essere attuato soltanto secondo il diritto internazionale» e che «non possa essere oggetto di una decisione delle corti del Regno Unito». Inoltre, la Corte ha evidenziato che «non vi è alcuna analogia tra il diritto internazionale privato che autorizza le corti del Regno Unito a risolvere conflitti tra diverse leggi di Paesi diversi» e «una regola di diritto internazionale pubblico che impone a Stati obblighi patrizi»; per di più «se l'asserita regola di diritto internazionale pubblico esistesse e imponesse ad uno Stato obblighi nei confronti dei creditori del C.I.S.», secondo la Corte, «l'*Order* del 1972 violerebbe il diritto internazionale» non avendo «conferito diritti ai creditori contro gli Stati membri». La Corte ha quindi ritenuto «impossibile interpretare l'*Order* del 1972 nel senso di imporre una responsabilità a carico degli Stati membri» giacché «le corti del Regno Unito hanno il potere di attuare soltanto i diritti e gli obblighi che sono attuabili» ai sensi del suddetto atto (pp. 679-681).

Infine, la «difesa C» aveva asserito che «attraverso l'A.I.S. 6 il C.I.S. fosse soltanto autorizzato a contrarre come agente degli Stati membri». Al riguardo, la Corte ha rilevato che «nel caso in cui tale asserzione fosse stata corretta, l'A.I.S. 6 poteva essere considerato dalle corti del Regno Unito» esclusivamente «al fine di risolvere ogni ambiguità rispetto al significato e all'effetto dell'*Order* del 1972» ma «non vi è alcuna ambiguità» dal momento che «l'*Order* del 1972 ha autorizzato il C.I.S. a contrarre a titolo autonomo», cioè «ha conferito al C.I.S. le capacità di una persona giuridica senza limiti» (p. 681).

La Corte ha così concluso che spettava alla «diplomazia internazionale e alla politica nazionale» decidere «se i debiti del C.I.S., un'organizzazione internazionale istituita con un trattato, dovessero essere onorati dagli Stati membri» e «in tal caso, in quale modo tale onere dovrà essere ripartito» (p. 682).

### 36. Sentenza della House of Lords britannica del 21 febbraio 1991 nel caso *Fondo Monetario Arabo c. Hashim e altri*.

Il Fondo Monetario Arabo, un'organizzazione internazionale istituita nel 1976 per lo sviluppo economico dei paesi arabi con sede ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, aveva convenuto in giudizio innanzi ai giudici inglesi il dott. Hashim, ex direttore generale dell'Organizzazione, ed altri soggetti con l'accusa di sottrazione di fondi dell'Organizzazione. Il convenuto aveva eccepito che il Fondo non esistesse giuridicamente nell'ordinamento inglese, in quanto il Regno Unito non ne era membro e non lo aveva incluso nella propria legislazione sulle organizzazioni internazionali (*International Organizations Act 1968*) e quindi non avesse la legittimazione ad agire in giudizio. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la legittimazione ad agire del Fondo, ma la Corte d'appello l'aveva negata. La questione è stata quindi posta alla Camera dei Lords<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> In *ILR*, vol. 85, pp. 1-29.

Nella sua sentenza del 21 febbraio 1991, della quale è particolarmente significativa l'opinione del giudice Templeman, la Camera dei Lords ha dichiarato ammissibile l'imputazione della sentenza d'appello rilevando che il Fondo Monetario Arabo era una persona giuridica in uno Stato riconosciuto dal Regno Unito, e che pertanto doveva considerarsi nel Regno Unito una persona giuridica capace di agire in giudizio (pp. 10-13). Più precisamente, la Corte ha affermato che «quando degli Stati sovrani conven-gono mediante un trattato di attribuire la personalità giuridica ad un'organizzazione internazionale» il trattato in questione «non crea una persona giuridica»; tuttavia «quando l'accordo F. M. A. è stato registrato negli Emirati Arabi Uniti per mezzo del Decreto Federale n. 35, tale registrazione ha conferito all'organizzazione internazionale la personalità giuridica» creando così «una persona giuridica che le corti inglesi possono e dovrebbero riconoscere». La Corte ha poi evidenziato che se è vero che «un trattato non può divenire parte del diritto del Regno Unito senza l'intervento del Parlamento», è vero anche che «la decisione sul riconoscimento di Stati stranieri è una questione che spetta alla Corona» e «le corti del Regno Unito riconoscono per motivi di cortesia una persona giuridica creata secondo il diritto dello Stato straniero che sia stato riconosciuto dalla Corona» stessa. Inoltre, «benché il fondo sia stato costituito in 21 Stati ed abbia molteplici atti di costituzione e molteplici nazionalità» in realtà, secondo la Corte, «esiste soltanto un fondo con il suo ufficio centrale ad Abu Dhabi» cioè «il domicilio e la residenza del fondo si trovano negli Emirati Arabi Uniti e in nessun altro luogo». Peraltro, anche qualora «il fondo fosse stato costituito non solo negli Emirati Arabi Uniti ma anche in alcuni altri Stati stranieri amici riconosciuti dal governo di questo Paese» esso «sarebbe ugualmente una persona giuridica capace in questo Paese di ricorrere in giudizio» (pp. 5-7).

In altre parole, ad avviso della Corte, «un trattato non può creare una persona giuridica» invece «uno Stato sovrano che è parte di un trattato può, in esecuzione degli obblighi assunti con il trattato, creare una persona giuridica che sarà riconosciuta nel Regno Unito». In alcuni casi, «uno Stato membro può creare una persona giuridica firmando e ratificando il trattato» a condizione che «in tale Stato membro il trattato è direttamente applicabile [*self-executing*] e diviene parte del diritto interno al momento della firma e della ratifica»; in altri, uno «Stato membro, come gli Emirati Arabi Uniti, può creare la personalità giuridica soltanto attraverso il procedimento legislativo». Nella specie, come evidenziato dalla Corte, «al Fondo era stata conferita la personalità e capacità giuridica dal diritto dello Stato in cui esso ha la sua sede o ubicazione permanente». Secondo la Corte quindi «vi sono tutte le ragioni perché il Fondo sia riconosciuto come persona giuridica dalle corti del Regno Unito» e «nessuna ragione qualsivoglia perché il riconoscimento debba essere negato» (p. 9). Infatti, dal momento che «lo status di un'organizzazione costituita da uno Stato straniero è riconosciuto dalle corti del Regno Unito» anche «lo status di un'organizzazione internazionale costituita da almeno uno Stato straniero dovrebbe essere riconosciuto» dalle medesime corti (p. 13).

### Sezione 3 — SANTA SEDE E ORDINE DI MALTA

#### 1. Santa Sede

37. Sentenza della Corte di cassazione italiana del 17 luglio 1987 n. 3932 nel caso *Marcinkus, Mennini e de Strobel*.

Chiamata ad accertare la legittimità di un mandato di cattura emesso il 20 febbraio 1987 dal giudice istruttore del Tribunale di Milano, successivamente confermato da un'ordinanza del Tribunale di Milano del 13 aprile 1987, nei confronti di alcuni dirigenti dell'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.), la Corte di cassazione italiana, nella sua sentenza n. 3932 del 17 luglio 1987, ha «dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla portata dell'art. 11 del Trattato del Laterano» concluso «fra la Santa Sede e lo Stato italiano» e «trasmesso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810», e ha quindi annullato il mandato di cattura contestato nonchè l'ordinanza che lo aveva confermato<sup>1</sup>.

Innanzitutto, la Corte ha rilevato che non assumeva alcuna rilevanza «ai fini delle esigenze decisive... l'esame delle cause, delle ragioni e delle origini storiche dell'attuale posizione della Santa Sede, nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale» poiché «unico dato di valutazione determinante rilevante è, in materia, la sua [della Santa Sede] indiscussa ed indiscutibile natura di soggetto di diritto internazionale», precisando che proprio «in tale veste, la Santa Sede ha stipulato con lo Stato italiano il Trattato del Laterano». Quest'ultimo, all'art. 11 «testualmente e integralmente recita: "Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono essenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonchè dalla conversione nei riguardi dei beni immobili"». L'indicazione di tale obbligo di non ingerenza», secondo la Corte, «trattandosi di soggetti di diritto internazionale, non può che avere riferimento, e quindi regolare le rispettive relazioni, nell'ambito delle rispettive sfere di sovranità» con la conseguenza che «l'intera sovranità (quella obbligatoria, cioè dello Stato italiano, come soggetto di diritto internazionale, nella sua globale interezza, al quale è riferito e riferibile l'art. 11), in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà, funzioni, non può invadere la sfera dell'altra» con riguardo alla «trama di organizzazione e di azione dei suoi enti centrali». Peraltro, «l'operatività di tale obbligo di diritto internazionale», come evidenziato dalla Corte, «non può che essere riferita al territorio dello Stato italiano, perché è in esso che è esplicabile la relativa prestazione negativa», ovvero «la "non ingerenza"», in quanto «luogo di svolgimento della sovranità dello stesso, e non certamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano o di altri soggetti internazio-

<sup>1</sup> In *RDJ*, 1988, pp. 216-220.